

FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S.NICOLO'"

Eretta in Ente Morale con D.P.R. 4/7/1963 n.1167

MILAZZO

Verbale di adunanza del 7/4/2022

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di aprile in Milazzo, negli uffici amministrativi della Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò", siti in Via Sant'Antonio n.4, si è riunito il CdA della stessa, a seguito di convocazione effettuata direttamente in seno all'adunanza consiliare del 31/3/2022, in persona dei sotto elencati signori, alle ore dieci e minuti cinquanta:

- 1) Dott.ssa Maria Teresa Collica;
- 2) Dr. Gioacchino Puglisi;
- 3) Sig. Franco Scicolone;
- 4) Mons. Santo Colosi.

Assume le funzioni di verbalizzante il Segretario, Dott.ssa Lucia Lombardo.

Assume la presidenza, a tenore di statuto, la Dott.ssa Maria Teresa Collica.

Essendo presente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, l'adunanza è atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Il Sig. Scicolone propone, in ordine ai verbali di seduta, che la lettura ed approvazione vengano effettuati nell'adunanza successiva, seppure con approvazione delle questioni urgenti immediatamente.

Il Dr. Puglisi ritiene che il verbale non possa assumere connotati deliberativi e, quindi, non debba contenere deliberazioni. Le proposte vanno predisposte prima, munite di pareri ed allegate al verbale medesimo.

Il Presidente, Dott.ssa Collica, passa, quindi alla trattazione dell'argomento posto al n.4 punto dell'ordine del giorno nella passata adunanza consiliare del 31/3/2021 ma la cui discussione è stata rinviata, insieme ad altri punti, ad oggi concernente la richiesta del Sig. Salmeri Vincenzo.

A tal proposito evidenzia come occorra richiedere ulteriori preventivi di spesa, a seguito del decesso della Ditta Irrera Saverio, che aveva effettuato il precedente preventivo, dando mandato al Segretario di riscontrare in tal senso l'istanza del richiedente.

Relativamente al punto 5° "Stipula contratto locazione Imbesi", il Presidente, in considerazione dei maggiori importi dovuti dal locatario, puntualizza che occorre procedere ad una modifica della delibera antecedente e legge, in proposito, la proposta predisposta dagli uffici su indicazioni dello stesso Presidente.

Il Consiglio, dopo la lettura della proposta, delibera, all'unanimità di:

- 1) Approvare la proposta di deliberazione relativa a "Modifica deliberazione consiliare n.25 del 26/10/2021 ad oggetto "Locazione terreno sito in Milazzo, c.da Rotolo" e di cui al separato verbale.

Quanto al 3° punto concernente i "Rapporti tra la Fondazione e l'Associazione Il Giglio - Parere Avv. Giovanni Arena del 23/9/2021, prot. n. 1210 - Richiesta di chiarimenti".

Il consigliere Scicolone propone, in merito, di fare un piccolo excursus sulla questione, richiamando il contenuto del comunicato stampa del 30/9/2021, che viene infra allegato sotto lettera A), firmato dal Dr. Puglisi, dallo stesso consigliere e dalla Dott.ssa Guidaldi, riferendo come il medesimo e gli altri consiglieri siano stati fatti oggetto di polemiche feroci. I predetti membri hanno deciso pertanto di rendere palese il parere inviato dall'Avv. Giovanni Arena, individuato, peraltro, dal Presidente uscente, Avv. Vincenzo Ciraolo.

Il Sig. Scicolone chiede che la Segretaria effettui una relazione in ordine al parere medesimo.

Mons. Colosi chiede se del parere sia stato preso formalmente atto dal Consiglio di Amministrazione.



Il Segretario precisa che non è stata, fino ad oggi, assunta dal Consiglio alcuna formale determinazione in merito.

In relazione al citato parere dell'Avv.Arena, Mons. Colosi è dell'avviso che il parere stesso, per quanto riguarda il passato, sembra suffragare l'idea di una necessaria regolamentazione, avendo rilevato qualche carenza, e, per il futuro, nella nota conclusiva, sembra suggerire la formalizzazione adeguata di un eventuale rapporto.

La Dott.ssa Collica afferma che, anche a suo giudizio, il parere non risulta particolarmente approfondito e che occorra una più ampia valutazione.

Quanto al parere, poi, dell'Avv.Gioele Sodano (qui fatto pervenire via pec dall'Associazione Il Giglio con nota accompagnatoria prot.n.342 del 4/4/2022), il Sig.Scicolone afferma di non dover prendere in considerazione il parere trasmesso dal Giglio, in quanto non richiesto.

Mons.Colosi ritiene che, per correttezza, il parere dell'Avv.Arena vada notificato ufficialmente all'Associazione Il Giglio e che occorre prendere atto dell'arrivo nella posta d'ingresso del parere dell'Avv. Sodano (prot n. 342 del 4/4/2022).

A suo giudizio due sono le opzioni possibili: la prima, di incontrarsi in un prossimo futuro con la parte interessata e vedere come proseguire per il futuro; la seconda, rivolgersi all'organo di vigilanza, cui trasmettere entrambi i pareri, chiedendo una valutazione in merito.

Il Sig.Scicolone afferma che la tesi dell'organo di vigilanza di Mons.Colosi, se pure condivisibile, richiederebbe troppo tempo, ed, in ogni caso, a monte del problema ci sono : un esborso di denaro dell'Ente superiore ai 40.000.00 euro, consentiti dalla legge per l'affidamento diretto, e la circostanza che non esistono partenariati a vita.

La Dott.ssa Collica afferma che, nella fattispecie de qua, vada stabilito se, in via principale, si debba applicare la procedura ad evidenza pubblica, o se, invece, si possa tener conto delle nuove soluzioni prospettate dal Codice del Terzo Settore (co-progettazione e co-programmazione).

Il Sig.Scicolone non conosce, ad oggi, se l'Associazione sia regolarmente iscritta all'Albo regionale, e ciò alla luce di quanto emerge, sul punto, dagli atti pubblicati sul sito del Comune di Milazzo.

Lo stesso ritiene, comunque, che il parere, del quale non ha ancora effettuato la lettura integrale, vada analizzato quanto alla lettera di trasmissione del suo Presidente, Sig.Scaffidi.

Mons.Colosi ribadisce la convinzione che il parere dovesse essere recepito formalmente dall'Ente e che andasse trasmesso alla parte interessata.

Il Sig.Scicolone, quanto al riferimento, contenuto nella lettera del Giglio, dell'invio da parte di un componente del Consiglio di Amministrazione del parere dell'Avv.Arena all'Ass.Libera di Don Ciotti, dichiara che l'indicato parere è stato trasmesso a Don Luigi Ciotti in data 4/10/2021, dopo la sua venuta a Milazzo del 30/9/2021, dalla Dott.ssa Guidaldi, dallo stesso consigliere Scicolone e dal Dr.Puglisi, quali componenti del CdA, con una lettera che legge agli astanti.

Il medesimo afferma comunque che il rapporto con l'Associazione Il Giglio non è conforme alla normativa di legge.

Mons.Colosi ritiene che, se esistono delle irregolarità, vadano denunciate alla magistratura competente perché faccia luce su tali aspetti.

Il Dr.Puglisi sostiene che vada fatto ordine sulla questione e che occorra prendere atto dei punti principali espressi dall'Avv.Arena e così riassunti:

- 1) Legittimità dell'accordo di partenariato;*
- 2) Contratto di comodato d'uso gratuito;*
- 3) Requisiti richiesti dall'art.3 dello statuto per le strutture associative regolarmente abilitate all'esercizio delle attività assistenziali;*
- 4) Non risultano dettagliati i criteri o i parametri utilizzati per la quantificazione dell'erogazione di capitale riconosciuta ogni anno all'Associazione Il Giglio;*
- 5) Mancanza di evidenza pubblica nell'affidamento del servizio.*

Lo stesso mette in risalto come vada verificato se i rilievi dell'Avv. Arena abbiano un fondamento, da valutare anche attraverso la richiesta di chiarimenti al Segretario, così come peraltro già indicato dal Presidente al 3° punto all'ordine del giorno.

Il Consiglio concorda sulla richiesta di chiarimenti sui punti sopra enucleati al Segretario.

In ordine all'istanza della Soc. Riva Smeralda di cui al punto 6 (prot.n.197 del 22/2/2022) volta al posticipo della 1^ semestralità di canone 2022 al 31/7/2022, e della seconda semestralità al 31/10/2022, il Consiglio, pur comprendendo le ragioni a sostegno dell'istanza, tuttavia ritiene che, allo stato, le condizioni finanziarie dell'Ente non consentano un pieno accoglimento della richiesta. Nonostante ciò, anche in considerazione della già accordata rateizzazione del saldo canone 2021 e dei buoni rapporti pregressi, il Consiglio stesso accorda un pagamento frazionato della prima semestralità, già scaduta il 15/1/2022, in due rate, di eguale importo, di cui la prima, entro e non oltre il 30/4 c.m., e la seconda, entro e non oltre il 31/7/2022.

Quanto sopra ferma restando il versamento della seconda semestralità entro e non oltre il 31/10/2022, come dalla società proposto.

Relativamente al punto 7, il Presidente riferisce che, con nota del 15/11/2021, prot.n.1487, l'Avv. Giuseppe Saitta ha comunicato che il Sig. Resta Silvio ha chiesto una dilazione di pagamento dell'importo dovuto, da restituire con una rata mensile di € 500,00.

Il Consiglio ritiene di comunicare all'Avvocato Saitta che, a fronte del danno subito dall'Ente e della circostanza di avere già effettuato il pagamento delle spese legali, il richiedente debba essere invitato al pagamento in unica soluzione ed in tempi rapidi, considerato anche che non gli viene richiesto il versamento degli interessi legali e dell'eventuale mora.

Quanto al punto 8, il Presidente riferisce che l'AMP è stata inviata ad incontro per l'8/4/2022, alle ore 11.30.

Relativamente al 9 punto, il Segretario evidenzia che l'Avv. Gioacchino La Malfa, per conto della Soc. Capriccio sas, con nota prot.n.1411 del 2/11/2021, ha richiesto un incontro al fine di definire "bonariamente la controversia consequenziale al mancato utilizzo dei locali per lunghi periodi imposti dalla legge".

Il Consiglio dispone, in merito, di fissare un incontro con la parte interessata per la prossima adunanza consiliare.

Quanto al punto 10, l'Avv. Ruggero Zebito, per conto della Società Sportiva Vincenzo Patti, ha richiesto, del pari, un incontro, con nota pervenuta il 15/3/2022, prot.n.250.

Il Presidente invita, a questo punto, il Segretario a voler effettuare una relazione sintetica su entrambi i due ultimi rapporti locatizi, ai fini di un'adeguata comprensione di entrambe le vicende.

Tra le varie ed eventuali, il Presidente, in riferimento alla richiesta verbale dell'Arch. Santi La Rosa, invita il Segretario a chiedere al citato professionista che venga esplicitata formalmente l'iniziativa proposta.

Il Consigliere Scicolone chiede al Presidente di inserire al prossimo ordine del giorno l'esame del parere richiesto all'Avv. Ballistreri al fine di dare riscontro alla nota del Segretario prot.1180 del 17/9/2022.

Il Segretario riferisce, infine, che il Revisore contabile, a ciò richiesto con nota prot.n.336 dell'1/4/2022, ha inviato, in data 4/4/2022, la nota di riscontro prot.n.348.

Il presente verbale verrà letto ed approvato nella prossima adunanza consiliare, anche se le deliberazioni sopra assunte sono da considerarsi immediatamente esecutive ed efficaci, perché oggetto di autonomi provvedimenti, e ciò anche al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

Viene chiuso alle ore tredici e minuti quarantaquattro.

Il Presidente dell'Ente, Dott.ssa Maria Teresa Collica: Maria Teresa Collica

Il Segretario dell'Ente, Dott.ssa Lucia Lombardo: Lucia Lombardo

COMUNICATO STAMPA

Le polemiche che di recente hanno investito la gestione della Fondazione Lucifero e che hanno suscitato preoccupazione nella comunità milazzese, impongono a chi ha la responsabilità di amministrarla, la massima trasparenza sugli atti e sui procedimenti.

Per questa ragione e per ribadire, una volta di più, che l'operato del Consiglio di Amministrazione è ispirato al pieno rispetto del principio di legalità e che nessuno dei suoi componenti tutela interessi particolari, abbiamo deciso di rendere pubblico il parere consegnatoci appena due giorni addietro dallo Studio Legale Arena di Messina, al quale è stato chiesto di esprimere una valutazione sulla correttezza, sotto il profilo amministrativo, del rapporto di partenariato tra la Fondazione e l'Associazione "Il Giglio".

Va detto, per completezza di informazione, che promotore della richiesta di parere è stato, con la piena adesione di tutti i membri del CdA, l'ex presidente Ciraolo il quale, in ragione della sua professione e della ovvia rete di relazioni intrattenute con i colleghi, ha anche individuato nell'avv. Arena il professionista da incaricare, al quale va il nostro profondo ringraziamento per essersi reso disponibile a prestare la propria opera pro bono.

È ovvio che le valutazioni giuridico amministrative emerse, saranno oggetto di ulteriori valutazioni, tanto da parte dell'organo di indirizzo dell'IPAB, quanto da quello gestionale.

Milazzo, 30 settembre 2021

Guidaldi – Puglisi - Scicolone

Messa Teresa Collo
 Le us >

Avv. Giovanni Arena
patrocinante in Cassazione
Avv. Mariacristina Fazio
patrocinante in Cassazione
Avv. Gabriella Cacciola
patrocinante in Cassazione

Avv. Gabriele Maria Lo Prete
Avv. Marco Ciatto

Messina, 17 Settembre 2021

Spettabile Fondazione
"Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò"
fondazionelucifero@pec.it

OGGETTO: Progetto "Gigliopoli: un cammino verso l'eccellenza"

- prosecuzione dei rapporti di collaborazione e partenariato con l'Ass.ne "Il Giglio"
(ns. rif. Cont. 2001/384)

Dando seguito all'incarico ricevuto, espongo quanto segue in merito alle caratteristiche e alla natura del rapporto di collaborazione - intrattenuto dalla Fondazione Lucifero con l'Associazione "Il Giglio" - finalizzato alla realizzazione del progetto denominato "Gigliopoli: un cammino verso l'eccellenza".

Va dato per acquisito che la Fondazione Lucifero, eretta in ente morale con DPR n. 1167 del 1963 e riconosciuta IPAB con DA n. 673 del 1987, opera nel settore dei servizi sociali, con finalità dichiarate socio assistenziali, educative, didattiche e ricreative.

Il consiglio di amministrazione (art. 6 dello Statuto) è composto da 5 membri, ognuno singolarmente e rispettivamente nominato dall'Arcivescovo di Messina, dall'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, dal Presidente della Corte di Appello di Messina, dal Provveditore agli studi e dal Comune di Milazzo. Ha a libro paga tre dipendenti e si avvale di un revisore contabile nominato con gara ad evidenza pubblica.

Lo scopo sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del proprio statuto, può essere perseguito "direttamente ovvero tramite stipula di apposite convenzioni con Enti Pubblici anche associati o con strutture associative regolarmente abilitate all'esercizio di attività assistenziali".

Avuto riguardo alla specie devoluta all'esame dello scrivente, la Fondazione ha di fatto assegnato il compito del raggiungimento dello scopo sociale - se non altro con riferimento alla iniziativa in parola - alla associazione "il Giglio", con cui condivide sostanzialmente progettualità e obiettivi, oltre che la sede sociale.

I rapporti di collaborazione tra la fondazione e l'associazione "il Giglio" sono regolati, a mente di quanto riportato dalla deliberazione n. 40 del 24/10/2016, "in virtù di accordi di partenariato (del 29/4/2008, annesso al progetto di servizio civile, e del 12/04/2012, allegato alla richiesta di contributo comunitario nell'ambito della misura 313 del PSR Sicilia 2007/2013) nonché, a far data dal 2011, in forza di reiterati accordi di collaborazione (l'ultimo sancito con la deliberazione consiliare n. 18 del 14/6/2016)".

Avv. Giovanni Arena
patrocinante in Cassazione
Avv. Mariacristina Fazio
patrocinante in Cassazione
Avv. Gabriella Cacciola
patrocinante in Cassazione

Avv. Gabriele Maria Lo Prete
Avv. Marco Ciatto

Va, tuttavia, evidenziato che gli accordi di partenariato predetti non esauriscono i rapporti esistenti tra i due enti, in ragione del fatto che, innanzitutto, sin dal 2010 l'associazione il Giglio, ente capofila, con progetto approvato dall'Assessorato Regionale della Famiglia, finanziato dalla Fondazione per l'importo annotato di €. 112.000,00 (oltre utenze), di fatto cura e gestisce sia l'attività di colonia (la cui concreta gestione fino ad allora veniva esternalizzata a soggetti terzi con gare informali), che altre iniziative eterogenee tra loro (fattoria didattica, casa famiglia, città dell'eccellenza, orto biologico, scuole ambientali etc.).

E così, per i successivi anni, è stato – per quel che risulta – prevalentemente attraverso l'associazione il Giglio che si è concretizzato il raggiungimento degli obiettivi istituzionali della fondazione. Fondazione che, dal suo canto, ha sostenuto economicamente le iniziative dell'associazione, finanziando il progetto denominato *"Gigliopoli: un cammino verso l'eccellenza"*.

Infatti, nel 2011, con delibera n. 14 del 21/4/2011, la Fondazione ha approvato il progetto *"Gigliopoli: un cammino verso l'eccellenza"* per il biennio 2011 - 2012, ulteriormente rinnovabile previa verifica dei risultati. Poi, nel 2013, il CDA, preso atto dei risultati, con delibera n. 12 del 9/5/2013, ha prorogato il progetto per un quadriennio rinnovabile, firmata per accettazione della associazione. Dunque, nel 2016, con delibera n. 40 del 24/10/2016, la fondazione ha ulteriormente prorogato il progetto per un sessennio ulteriormente rinnovabile. Per la realizzazione di tale progetto, la Fondazione ha erogato, e continua a erogare annualmente, un contributo pari a €. 108.000,00 fino al 2014. Per gli anni 2015, 2016 e 2017 il contributo è cresciuto fino ad €.118.000,00. Per il 2018 era pari ad €.110.000,00. Per il 2019 era fissato in €.108.000,00. Per il 2020 in €. 48.000,00.

A ciò va aggiunto che tra la fondazione e l'associazione è vigente un contratto di comodato d'uso gratuito, stipulato in data 15/12/2016, con cui vengono concessi gratuitamente in favore dell'associazione <<gli edifici, con annessi terreni di pertinenza, siti in Milazzo, c.da Baronìa, ove è simbolicamente allocata *"Gigliopoli - la città dei bambini spensierati"*, di proprietà della Fondazione stessa e utilizzati sinergicamente per la realizzazione delle attività istituzionali>>.

Ciò che pare ricavarsi dagli strumenti negoziali e di affidamento posti in essere è che la Fondazione persegue, nella sostanza, le proprie finalità sociali (almeno per ciò che concerne la questione sottoposta al mio esame) prevalentemente per via indiretta, concedendo l'uso gratuito dei propri beni alla associazione e sostenendo i costi di gestione con capitale proprio.

Ciò premesso, data la natura di ente pubblico della fondazione (che discende anche dalle modalità di designazione dell'organo gestorio e di rappresentanza), si ritiene che i rapporti con l'associazione il Giglio non siano stati adeguatamente formalizzati e che, per tale ragione, vadano rinnovati – quanto meno a far data dalla prossima scadenza - nella forma della gara ad evidenza pubblica.

Giova dire, sulla scorta della documentazione esaminata, che l'associazione il Giglio non pare vantare - o almeno non risulta indicato negli atti di cui si dispone - il requisito richiesto a mente dell'art. 3 dello Statuto della Fondazione, vale a dire *"strutture associative regolarmente abilitate all'esercizio di attività assistenziali"*.

Avv. Giovanni Arena
patrocinante in Cassazione
Avv. Mariacristina Fazio
patrocinante in Cassazione
Avv. Gabriella Cacciola
patrocinante in Cassazione

Avv. Gabrielemaria Lo Prete
Avv. Marco Ciatto

Ad ogni modo, ciò che maggiormente rileva è che i rapporti tra la Fondazione e l'associazione, di fatto pregnanti e capillari, non risultano formalizzati a mezzo di gare ad evidenza pubblica, come richiederebbe la natura dell'ente, ma tramite contrattazione privata.

Dovendosi pure osservare che non risultano dettagliati i criteri o i parametri – necessariamente oggettivi (in funzione degli obblighi di trasparenza e imparzialità che informano le attività pubblicistiche) - utilizzati per la quantificazione della erogazione di capitale riconosciuta, ogni anno, all'associazione "il Giglio".

Potrebbe ipotizzarsi, quale "giustificazione" giuridica dei rapporti (instaurandi, all'esito della prossima scadenza) tra la Fondazione e l'associazione il Giglio, la sussunzione di questi nel perimetro delle attività *latu sensu* benefiche (senza fine di lucro, quindi). Tale prospettiva tuttavia, almeno allo stato, potrebbe essere incoerente con quanto riferito dalla Fondazione nei propri atti, in cui diffusamente, quando si fa riferimento all'associazione, si usa la definizione semantica di "cofinanziatrice" o "partner".

In conclusione, si ritiene sia preferibile, almeno a far data dalla prossima scadenza negoziale, formalizzare adeguatamente – con gli strumenti imposti dalla legge - i rapporti con l'associazione "il Giglio", soprattutto al fine di garantire e documentare la sussistenza dei requisiti di trasparenza in ordine agli scopi perseguiti dalla fondazioni, chiarendo i connotati programmatici, finanziari e di collaborazione.

Distinti saluti.

Avv. Giovanni Arena

**FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI
S.NICOLO'"**

*Eretta in Ente Morale con D.P.R. 4/7/1963 n.1167
I.P.A.B. riconosciuta con D.A. n.673 del 12/11/1987*

MILAZZO

Oggetto: Richiesta chiarimenti su rilievi contenuti nel parere dell'Avv.Giovanni Arena del 17/9/2021 e di cui alla deliberazione di presa atto n.6 del 7/4/2022.

Via mail: mtcollica@gmail.com

Dott.ssa Maria Teresa Collica
Via Spinesante n.25
98051 Barcellona P.G.

Via pec: gioacchino.puglisi8@pec.commercialisti.it

Dr.Gioacchino Puglisi
Via XX Settembre n.39
98057 Milazzo

Via mail: Francoscicolone5@gmail.com

Sig. Franco Scicolone
Via Cap.Massimo Scala 26
98057 Milazzo

Via mail: santo.colosi@tiscali.it

Mons.Santo Colosi
Via Maio Mariano snc
98057 Milazzo

In adesione alla richiesta di chiarimenti avanzata, allo scrivente, dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 7/4/2022 e relativa al parere espresso dall'Avv.Giovanni Arena in data 17/9/2021, trasmesso il 23/9/2021 ed acquisito al n.1210 del protocollo informatico dell'Ente, previo conferimento del relativo incarico, pro bono, effettuato con deliberazione consiliare n.16 del 20/7/2021, non si appalesa privo di pregio evidenziare, preliminarmente, l'irritualità delle modalità di trasmissione del parere medesimo, giacchè inviato agli uffici della Fondazione via pec, ma in formato word (e, quindi, facilmente modificabile), nonché la mancanza di una sottoscrizione legalmente valida (giacchè privo di firma autografa o digitale).

Ciò posto, "in ordine ai punti principali espressi dall'Avv.Arena e così riassunti" nella riunione consiliare de qua:

- 1) Legittimità dell'accordo di partenariato;
- 2) Contratto di comodato d'uso gratuito;
- 3) Requisiti richiesti dall'art.3 dello statuto per le strutture associative regolarmente abilitate all'esercizio delle attività assistenziali;

*Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S.Nicolò", sede legale ed uffici amministrativi C.da Baronìa n.338
98057 MILAZZO (ME)
Tel e fax 090 / 9221402*

e-mail: fondazione_lucifero@tiscali.it/pec: fondazione_lucifero@pec.it

- 4) Non risultano dettagliati i criteri o i parametri utilizzati per la quantificazione dell'erogazione di capitale riconosciuta ogni anno all'Associazione Il Giglio;
 - 5) Mancanza di evidenza pubblica nell'affidamento del servizio;
- si ritiene di dover effettuare le seguenti osservazioni.

Relativamente al punto 1) "**Legittimità dell'accordo di partenariato**", risulta allo scrivente evidente dalla lettura del predetto parere, che, nello stesso, non viene fatto riferimento alcuno ad un'eventuale illegittimità dell'accordo ma viene solamente affermato come "**i rapporti con l'Associazione il Giglio non siano stati adeguatamente formalizzati** (data la natura di ente pubblico della Fondazione) e che, per tale ragione, **vadano rinnovati – quanto meno a far data dalla prossima scadenza – nella forma della gara ad evidenza pubblica**".

Si ipotizza, peraltro, quale "**giustificazione**" giuridica dei rapporti (**instaurandi**, all'esito della prossima scadenza) tra la Fondazione e l'Associazione il Giglio, la "sussunzione di questi nel perimetro delle attività latu sensu benefiche (senza fini di lucro, quindi), sebbene siffatta prospettiva, allo stato, potrebbe essere "incoerente con quanto riferito dalla Fondazione nei propri atti, in cui diffusamente, quando si fa riferimento all'associazione, si usa la definizione semantica di "cofinanziatrice" o "partner".

Si conclude, ritenendo "sia preferibile, almeno a far data dalla prossima scadenza negoziale, **formalizzare adeguatamente – con gli strumenti imposti dalla legge – i rapporti con l'associazione "Il Giglio"**, soprattutto al fine di garantire e documentare la sussistenza dei requisiti di trasparenza in ordine agli scopi perseguiti dalla fondazione, chiarendo i connotati, programmatici, finanziari e di collaborazione".

Sebbene si riconosca "**l'eterogeneità**" delle iniziative svolte dall'Associazione (che "di fatto cura e gestisce sia l'attività di colonia che altre iniziative eterogenee tra loro (fattoria didattica, casa famiglia, città dell'eccellenza, orto biologico, scuole ambientali, etc."), in aggiunta agli ulteriori rapporti esistenti tra le parti ed ivi richiamati (partenariato nell'ambito del servizio civile e rete nell'accesso a misure comunitarie, ai fini dell'acquisizione di un maggior punteggio, con assunzione di relativi impegni, a completamento delle opere), il redattore del parere, pur non fornendo una precisa qualificazione giuridica del rapporto (parla solo di "giustificazione giuridica"), non esclude affatto la prosecuzione dello stesso con l'organismo interessato, tant'è che ne suggerisce la "sussunzione nel perimetro delle attività latu sensu benefiche (senza fine di lucro, quindi)". Non chiarisce neppure - sulla scorta degli atti forniti - gli aspetti del cofinanziamento e del partenariato,

Nel parere che si commenta, poi, non è fatto cenno alcuno, **per il passato**, agli strumenti imposti dalla legge del tempo che si sarebbero dovuti utilizzare per garantire un'adeguata formalizzazione del rapporto, né alle norme violate, né all'attendibilità giuridica della disciplina legislativa posta a fondamento della deliberazione n.40 del 24/10/2016 (ivi richiamata), anche con riferimento ad eventuali deroghe alla stessa in presenza di utilità evidente per l'Istituzione, né il medesimo contiene una valutazione sulla validità o invalidità dei presupposti di legittimità degli accordi, enunciati nel predetto atto deliberativo.

Quanto al **futuro**, non è dato sapere quali, a giudizio del legale, siano "gli strumenti imposti dalla legge", per dare adeguata formalizzazione all'esistente rapporto, anche alla luce della disciplina introdotta dal Codice del Terzo Settore ed alle esclusioni, dalle procedure ad evidenza pubblica, di particolari fattispecie - mutate dall'esperienza pratica concretamente maturata e dal grande valore riconosciuto agli enti ed organismi ivi rientranti - dall'ambito di operatività del Codice dei Contratti pubblici.

Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò", sede legale ed uffici amministrativi C.da Baronìa n.338
98057 MILAZZO (ME)

Tel e fax 090 / 9221402

e-mail: fondazione_lucifero@tiscali.it/pec:fondazione_lucifero@pec.it

A chiusura, si appalesa doveroso precisare, per la sua valenza oggettiva, che la natura dei rapporti con l'Associazione Il Giglio è sempre stata, fin dal suo sorgere, resa nota, attraverso le periodiche rendicontazioni dello scrivente, all'organo regionale di vigilanza e controllo, che non ha mai richiesto, sul punto, chiarimenti né mosso contestazione alcuna in ordine alla validità dell'"accordo". Anzi, in forza di siffatto accordo, ha ritenuto, in più esercizi, di poter erogare specifici contributi.

Quanto al punto 2) "**Contratto di comodato d'uso gratuito**", si osserva che, quanto riportato nel parere e sostanzialmente contenuto nell'art.1 dell'atto ("tra la fondazione e l'associazione è vigente un contratto di comodato d'uso gratuito, stipulato in data 15/12/2016, con cui vengono concessi gratuitamente in favore dell'associazione <<gli edifici, con annessi terreni di pertinenza, siti in Milazzo, c.da Baronìa, ove è simbolicamente allocata "Gigliopoli – la città dei bambini spensierati", di proprietà della Fondazione stessa e utilizzati sinergicamente per la realizzazione delle attività istituzionali >> si presenta fuorviante se decontestualizzato dall'intero contratto, e, quindi, se non viene letto unitamente:

- al 2° comma dell'art.1, ove è testualmente detto, nel 1° cpv., che :*"Gli immobili vengono concessi in comodato d'uso gratuito all'esclusivo fine di consentire l'attuazione, unitamente alla Fondazione, del progetto "Gigliopoli: un cammino verso l'eccellenza", mentre nel 2° cpv: "L'uso dovrà essere esercitato nel rispetto delle caratteristiche dei siti e dei vincoli esistenti nella zona e compatibilmente con il contemporaneo utilizzo degli immobili da parte della Fondazione per le attività programmate e condivise"*;
- all'art.3, in cui è chiaramente previsto che : *"Il comodato d'uso gratuito avrà la stessa durata del progetto cui si riferisce, e, pertanto, verrà meno al venir meno del progetto stesso"*.

A parere dello scrivente la sottoscrizione del contratto – che contiene peraltro un'utile disamina dei molteplici obblighi gravanti sull'organismo interessato – si è sempre posto come un presupposto indispensabile per legittimare, di fronte ai terzi ed ai fini di eventuali controlli, anche sanitari ed in materia di sicurezza, la presenza degli educatori e operatori dell'Associazione sui luoghi, e come l'uso gratuito, alla luce delle norme contrattuali sopra riportate, sia sempre stato, **strumentale/funzionale** all'attuazione del progetto Gigliopoli, non consentendo l'utilizzo dei beni coinvolti per fini diversi e non rientranti nella comune progettualità (ciò salve le eccezioni volta a volta concordate ed in ogni caso non interferenti con il normale svolgimento dei servizi erogati).

Nel contempo, la stipula dell'atto ha, del pari, legittimato l'uso, da parte della Fondazione, dei mobili, arredi e attrezzature di proprietà dell'Associazione Il Giglio, regolarmente inventariati e messi a disposizione per l'attuazione del progetto condiviso, cofinanziato in siffatta guisa, in uno, tra l'altro, alle risorse umane, dall'associazione partner.

In ordine al punto 3) : "**Requisiti richiesti dall'art.3 dello statuto per le strutture associative regolarmente abilitate all'esercizio delle attività assistenziali**", il parere in argomento non sembra aver tenuto in considerazione quanto indicato nella richiamata deliberazione n.40/2016, laddove è testualmente detto che:

" L'Associazione Il Giglio, è un organismo no-profit, costituito con atto notarile del 30/4/2003, registrato l'8/5/2003 al n.970, ed è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale (con Decreto Ministeriale n.138/II/2011 del 16/6/2011) in quanto affiliata all'Associazione "Archi-Ragazzi", ed, oggi, con R.S. n.611 del 6/4/2016 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche

sociali e del Lavoro, anche al n.72 del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale”.

In quanto Associazione di promozione sociale (APS), l'iscrizione nel Relativo Registro (prima nazionale, indi, regionale), era condizione necessaria e sufficiente ad attestare il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle attività statutariamente previste, ivi comprese quelle di natura socio-assistenziale.

In proposito, sebbene non oggetto del parere di cui si discute, non appare pleonastico evidenziare che il riferimento, fatto da più parti, all'art.26 della L.R. 9/5/1986 n.22 (recante il Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia), si presenta, a giudizio di chi scrive, improprio, non pertinente ed inapplicabile al caso di specie.

La norma testè citata prevede, infatti, l'istituzione, presso l'Assessorato regionale degli enti locali, di un "albo regionale delle istituzioni assistenziali, diviso in sezioni secondo la natura dell'attività svolta, cui possono essere iscritte le istituzioni che svolgono attività socio-assistenziali che dispongono di strutture, di attrezzature e di personale idonei al tipo di attività svolta... L'iscrizione all'albo è preordinata alla stipula, da parte delle istituzioni iscritte, delle convenzioni con i comuni singoli od associati previste dall'art.20. Entro il trenta giugno di ogni anno l'elenco delle istituzioni iscritte all'albo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana”.

Ne deriva che l'iscrizione al predetto albo è meramente volontaria e diventa indispensabile e, quindi, vincolante, solo quando l'organismo interessato espletante attività socio-assistenziale (Soc.Coop., Associazione, APS, etc.):

- 1) intenda esercitare direttamente la predetta attività;
- 2) disponga di strutture, di attrezzature e personale idonei al tipo di attività svolta, in conformità agli standards determinati;
- 3) intenda stipulare apposita convenzione con il Comune di riferimento.

Non ricorrendo le predette condizioni non occorre - come ribadito, peraltro, dall'ufficio regionale di riferimento anche in tempi recenti - l'iscrizione all'albo di cui sopra.

Nel caso dell'Associazione Il Giglio, la stessa:

- riveste, come sopra evidenziato, la natura giuridica di Associazione di Promozione Sociale (APS), oggi, a seguito dell'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n.117/2017) - previa modifica con atto notarile del 26/10/2020 del proprio statuto associativo, ex art.35 D.Lgs.117/2017 - trasmigrata nel RUNTS (Albo unico nazionale), di recente istituzione, mantenendo le stesse caratteristiche ricoperte, giusta certificazione degli uffici regionali agli atti;
- esercita attività non già direttamente (come, peraltro, nel parere di cui si discute impropriamente affermato) ma per conto della Fondazione (che ha così esternalizzato i servizi istituzionali) ed in collaborazione con la stessa, con la quale è impegnata nella realizzazione del comune progetto Gigliopoli;
- non detiene autonomamente gli immobili in cui viene espletata la predetta attività ma li utilizza unicamente in quanto funzionali all'attuazione del progetto e non già per fini diversi.

Con riferimento al punto 4) **“Non risultano dettagliati i criteri o i parametri utilizzati per la quantificazione dell'erogazione di capitale riconosciuta ogni anno all'Associazione Il Giglio”**, corre l'obbligo di rilevare come i criteri e/o parametri (di cui si lamenta la mancanza) fossero già contenuti nel profluvio di documenti trasmessi allo studio legale incaricato, ivi compresi, in via esemplificativa ma non esaustiva, i progetti di colonia estiva annualmente redatti dal sottoscritto e comunicati all'organo di governo dell'IPAB, i conseguenti patti e condizioni, sempre anno per anno, stipulati specificamente – in ragione del carattere prioritario dell'attività estiva - con

Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S.Nicolò", sede legale ed uffici amministrativi C.da Baronìa n.338

98057 MILAZZO (ME)

Tel e fax 090 / 9221402

e-mail: fondazione_lucifero@tiscali.it/pec:fondazione_lucifero@pec.it

l'Associazione Il Giglio, i provvedimenti di liquidazione via via emessi e motivati, le verifiche sull'attività posta in essere nelle singole annualità e sui risultanti conseguiti (condicio sine qua non per la prosecuzione del rapporto) emergenti dalle determinazioni adottate e rese pubbliche, le relazioni periodiche regolarmente inviate dal predetto organismo no-profit ed agli atti d'ufficio (contenenti, peraltro, un esame dettagliato delle prestazioni, costi, iniziative, eventi, manifestazioni realizzate a completamento ed integrazione, sul piano ludico-ricreativo, dei servizi didattico-educativi resi), etc.

L'esame dei suddetti criteri e parametri, in uno ai relativi provvedimenti amministrativi di riferimento, avrebbero certamente posto in evidenza come il "contributo" (e non già il "corrispettivo") versato all'Associazione Il Giglio non fosse, e non sia, minimamente idoneo a coprire le ulteriori prestazioni di carattere non prettamente socio-assistenziale imposte e, come, di fatto, l'entità economica, volta a volta prevista nei relativi bilanci sulla scorta delle risorse al momento disponibili, si presenti - a fronte della complessità del progetto, dell'invariabilità della qualità dei servizi e, per contro, di un aumento quantitativo degli stessi - inadeguata, e potrebbe, anzi, in ultima analisi, a parere di chi scrive, portare addirittura ad ipotizzare un "ingiustificato arricchimento" per la Fondazione.

Per quanto concerne, infine, il punto 5) "**Mancanza di evidenza pubblica nell'affidamento del servizio**", l'approfondimento della normativa applicata nel caso di specie e di cui è conto nella più volta citata deliberazione n.40/2016 - quale legge iniziale vigente nel tempo - avrebbe, sicuramente, fatto emergere le eventuali deroghe legislative previste, che hanno consentito di dare cittadinanza giuridica ad una fattispecie non facilmente catalogabile, sia per la complessità ed eterogeneità delle prestazioni da eseguire, sia per l'entità del contributo economico a disposizione dell'Ente e per la necessità di esternalizzazione dei servizi (non assumibili direttamente), sia per l'innovatività del progetto (coperto da know-how), sia per la infungibilità delle stesse prestazioni concernenti bambini, minori, adolescenti, e, comunque, soggetti con disagi, destinatari di specifici percorsi individualizzati.

Tanto per dovere d'ufficio.

Distinti saluti.

Il Segretario-Responsabile di gestione
(Dott.ssa Lucia Lombardo)

